

N. 49/2022 L.P.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione IV Civile*

*fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni*

**DECRETO**

**EX ART. 14 OCTIES, C. IV, L. N. 3/2012**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.3.2024,

rilevato che Banca Valsabbina S.c.p.a. (a seguire, semplicemente, la Banca), con domanda di partecipazione trasmessa in data 28.11.2022 ha chiesto di essere ammessa al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio aperta a carico di

con decreto depositato in data 8.7.2022 per i seguenti importi:

*“in via privilegiata ipotecaria (ipoteca giudiziale del 07.05.2015 nn. 14923-2424):*

*per cap di cui al D. Ing. n. 3292/2015 Ord. Val. 22.04.2015 € 95.405,72*

*per spese liquidate in decreto ingiuntivo € 2.541,50*

*per spese di registrazione del decreto ingiuntivo € 885,75*

*per interessi al tasso del 5% dal 01.01.2020 € 14.310,85*

*al 31.12.2022 ex art. 2855 c.c. su € 95.405,72*

*per estrazione copie autentiche del decreto ing. € 103,20*

*per spese di notifica del decreto ingiuntivo € 56,90*

*per spese di iscrizione di ipoteca giudiziale del 07.05.2015 € 2.494,00*

*e così in tutto € 115.797,92*

*in via chirografaria:*



*per ulteriori interessi al tasso del 5% dal 01.01.2018 € 9.540,57*  
*al 31.12.2019 ex art. 2948 c.c. su € 95.405,72*  
*per indennità mediaz. ADR Consulmedia (fatt. 141/16) € 813,34*  
*per compenso liquidato in sentenza n. 103-2020 € 11.810,00*  
*per rimborso forfettario (15%) € 1.771,50*  
*per IVA e CPA € 3.650,70*  
*per fattura 79/2018 Studio Baiguera CTU (nrg 12049/2015) € 8.247,20*  
*per fattura n. 193/2018 per onorari CTP (Sogno Bimbo) € 761,28*  
*e così in tutto € 36.594,59”;*

rilevato che a fondamento di tale domanda la Banca ha posto il decreto ingiuntivo pronunciato da parte di questo Tribunale n. 3292/2015 d.i., in forza del quale è stata iscritta ipoteca giudiziale in data 7.5.2015, nonché la sentenza n. 103/2020 sent., pubblicata in data 17.1.2020 ed attualmente gravata innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, per mezzo della quale è stata rigettata l’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da parte di Claudia Salghetti;

rilevato che il Liquidatore, ricevuta la domanda di partecipazione della Banca, pur a seguito delle osservazioni formulate da parte di quest’ultima, ha confermato rispetto alla sua domanda di partecipazione la seguente proposta: *“Il liquidatore, all’esito delle osservazioni, ripropone l’ammissione: - per euro 95.405,72, Categoria Chirografari; - per euro 3.587,35, Categoria Chirografari; - per euro 14.310,85, Categoria Chirografari; - per euro 2.494,00, Categoria Chirografari; - per euro 36.594,59, Categoria Chirografari, come richiesto. Si insiste su quanto proposto nel progetto già comunicato: l’ipoteca iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo non definitivamente esecutivo non è opponibile alla procedura”;*

lette le osservazioni ulteriormente depositate dalla Banca ad esito della rimessione degli atti a questo Giudice da parte del Liquidatore per la definitiva formazione del passivo ai sensi dell’art. 14 *octies*, c. IV, della L. n. 3/2012;



rilevato, in sintesi, che la tesi della Banca poggia sull'assunto per cui l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio non comporterebbe a carico del sovraindebitato alcuno spossessamento e, dunque, alcuna limitazione della sua capacità processuale con la conseguenza per cui le cause eventualmente pendenti alla data di apertura della procedura non dovrebbero subire alcuna conseguenza, in mancanza di una norma specifica, bensì dovrebbero procedere "indisturbate" sino alla formazione del giudicato, non sussistendo peraltro alcuna disposizione la quale imponga che tutti i crediti vantati nei confronti del sovraindebitato debbano essere accertati secondo le forme di cui all'art. 14 *octies* della L. n. 3/2012 ma, semmai, soltanto disposizioni attributive al Liquidatore di specifiche ipotesi di legittimazione processuale relative al recupero o alla ricostituzione dell'attivo appreso alla procedura;

rilevato che, in conseguenza, secondo la prospettazione della Banca, l'ipoteca iscritta sui beni di  in forza di decreto ingiuntivo anteriormente alla data di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio risulterebbe opponibile alla procedura medesima pur risultando attualmente pendente in secondo grado il giudizio di appello (del quale non è parte il liquidatore della procedura) avverso la sentenza di primo grado che ha disposto, sempre anteriormente alla data di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, il rigetto dell'opposizione proposta dall'ingiunta;

ritenuto che la tesi della Banca non può essere condivisa, posto che, innanzi tutto, appare ormai pacifico che la liquidazione del patrimonio costituisce una procedura concorsuale dotata di attitudine universale la quale interessa la generalità dei creditori ed è tendenzialmente comprensiva dell'intero patrimonio del debitore, la cui amministrazione viene affidata ad un soggetto di nomina giudiziale, il liquidatore, e



che viene reso immune tanto dalle iniziative dispositive del debitore quanto da quelle esecutive dei creditori;

ritenuto che per effetto dell'apertura di detta procedura, dunque, alla luce di una lettura sistematica della disposizioni che la regolano, si produce uno spossessamento c.d. pieno del debitore, risultando in tal senso complessivamente rilevanti, ad esempio, le previsioni di cui agli artt. 14 *ter*, c. I (“*In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore (...) può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni*”), 14 *undecies* (“*I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all’art. 14 ter costituiscono oggetto della stessa*”), 14 *novies*, c. II (“*Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione*”) e 14 *quinqies*, c. III della L. n. 3/2012 (“*Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento*”);

ritenuto che alla cennata perdita in capo al debitore del potere di disporre sul piano sostanziale rispetto ai beni appresi alla procedura non può che – naturalmente - corrispondere la perdita della legittimazione processuale, ovvero sia l'impossibilità di conservare o di assumere la capacità di stare in giudizio nelle liti che riguardano il patrimonio compreso nella procedura;

ritenuto che quanto appena osservato comporta che, sul versante delle liti c.d. attive, la legittimazione a promuoverle ovvero a proseguirle spetta esclusivamente al liquidatore (cfr. art. 14 *decies* della L. n. 3/2012) di guisa che quelle pendenti, una volta aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, non possono che continuare in contraddittorio con il liquidatore;

ritenuto poi, quanto al tema delle liti c.d. passive, che per effetto del medesimo effetto di spossessamento esse sono invece destinate all'improcedibilità;



ritenuto che, nuovamente, tale conclusione risulta giustificata alla luce di una lettura sistematica della L. n. 3/2012 la quale rivela come la c.d. regola del concorso formale operi anche nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio;

ritenuto che, in tal senso, rilevano innanzitutto le previsioni di cui agli artt. 14 *sexies* e *septies* della L. n. 3/2012 (le quali disegnano un sub-procedimento di accertamento del passivo "misto" a intervento giudiziale eventuale simile a quello contemplato nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa) oltretutto l'esigenza per cui il coacervo dei crediti destinati ad essere soddisfatti in concorso sul patrimonio oggetto della procedura di liquidazione non possa essere modificato "*all'insaputa degli organi della stessa nel tempo, vanificando l'operato del liquidatore*" (cfr. Trib. Milano, Sez. II, 1.3.2021);

ritenuto in altri termini che, stante il carattere concorsuale a vocazione universale della procedura di liquidazione del patrimonio, ben possono essere applicate se del caso in via analogica le regole previste dalla Legge fallimentare (ovvero, oggi, dal Codice della Crisi) in materia di spossessamento del fallito, interruzione delle liti attive, improcedibilità delle liti passive e così via;

osservato peraltro che quanto appena osservato trova ulteriormente conferma laddove si guardi alla vigente disciplina in materia di liquidazione controllata del sovraindebitato, ove si prevede espressamente, ad esempio, che trovi anche lì applicazione la previsione di cui all'art. 143 C.C.I.I. (naturale espressione, come visto, dell'effetto di spossessamento su menzionato);

ritenuto dunque che con riguardo alla disciplina della liquidazione del patrimonio pur in difetto di una disposizione espressa deve ritenersi che all'effetto di spossessamento che la procedura comporta per il debitore consegua la perdita della legittimazione processuale rispetto ai rapporti appresi alla procedura e la necessità che le ragioni di



credito vantate da soggetti terzi vengano vagliate nell'ambito del subprocedimento di cui all'art. 14 *octies* della L. n. 3/2012;

ritenuto peraltro, quanto alla domanda di partecipazione della Banca, che la stessa si presenta del tutto peculiare poiché in ultima analisi fondata su non tanto un decreto ingiuntivo quanto piuttosto su di una sentenza non passata in giudicato pronunciata prima del deposito del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio;

rilevato che una situazione di tal fatta, tanto nella vecchia Legge fallimentare (cfr. art. 96, c. III, n. 3) quanto nel Codice della Crisi (cfr. art. 204, c. II, n. 3) giustifica l'ammissione al passivo del fallimento ovvero della liquidazione giudiziale del creditore istante;

ritenuto che alla luce della stretta contiguità ontologica fra fallimento, liquidazione del patrimonio, liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, l'istituto dell'ammissione con riserva può trovare applicazione anche nell'ambito della formazione del passivo della procedura di liquidazione del patrimonio, come peraltro osservato anche in dottrina;

**p.q.m.**

Il Giudice,

visto l'art. 14 *octies*, c. IV, della L. n. 3/2012,

rispetto alla domanda di partecipazione alla procedura di liquidazione del patrimonio di  formulata da Banca Valsabbina S.c.p.a., così definitivamente provvede: "*Ammesso con riserva all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*".

Si comunichi Banca Valsabbina S.c.p.a. ed al Liquidatore.

Brescia, 22 marzo 2024

Il Giudice

Alessandro Pernigotto

